

Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano



Accordo quadro per “Noleggio a lungo termine di autoveicoli operativi senza conducenti”



Elaborato:

01

Titolo:

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

Scala:

-/--

Revisione

Data

Redatto

Verificato

Approvato

DATA

Settembre 2020

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Savarese

Indice

Parte I – Disciplina contrattuale	2
Art. 1 <i>Contesto di riferimento, scopo dell'appalto di servizi e norme applicabili</i>	2
Art. 2 <i>Definizioni e gerarchia delle fonti dell'Appalto</i>	2
Art. 3 <i>Oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del Contratto</i>	4
Art. 4 <i>Norme di sicurezza</i>	6
Art. 5 <i>Beni forniti dalla committente</i>	7
Art. 6 <i>Sospensione del servizio</i>	7
Art. 7 <i>Subappalto</i>	7
Art. 8 <i>Proprietà industriale e commerciale</i>	7
Art. 9 <i>Verifiche e collaudi</i>	8
Art. 10 <i>Modalità di fatturazione e di pagamento</i>	9
Art. 11 <i>Cauzione definitiva</i>	9
Art. 12 <i>Penali</i>	10
Art. 13 <i>Prezzi e Variazioni</i>	11
Art. 14 <i>Modifiche e Varianti</i>	11
Art. 15 <i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	12
Art. 16 <i>Oneri e Obblighi a carico del Fornitore</i>	12
Art. 17 <i>Clausole di Manleva</i>	14
Art. 18 <i>Recesso</i>	14
Art. 19 <i>Risoluzione del Contratto</i>	14
Art. 20 <i>Cessione del contratto e dei crediti</i>	16
Art. 21 <i>Personale addetto al servizio</i>	16
Art. 22 <i>Privacy e riservatezza</i>	17
Art. 23 <i>Foro Competente</i>	17
Art. 24 <i>Spese contrattuali, imposte, tasse</i>	17
Art. 25 <i>Miscellanea</i>	17
Parte II – Disciplina del servizio	19
Art. 26 <i>Modalità di svolgimento del servizio</i>	19
Art. 27 <i>Inizio dei servizi</i>	30
Art. 28 <i>Organizzazione</i>	31
Art. 29 <i>Sede Operativa</i>	31
Art. 30 <i>Domicilio dell'Appaltatore</i>	31

Parte I – Disciplina contrattuale

Art. 1 Contesto di riferimento, scopo dell'appalto di servizi e norme applicabili

- 1.1. La GORI s.p.a., ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e della legge Regione Campania 15/2015, è il soggetto gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano.
- 1.2. Il Servizio Idrico Integrato (“S.I.I.”) è un servizio pubblico essenziale «*costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue...*» (cfr. art. 141, comma 1, d.lgs. 152/2006).
- 1.3. Nell’ambito dello svolgimento delle sue funzioni, la GORI s.p.a. deve provvedere a tutte le attività tecniche e gestionali relative al Servizio Idrico Integrato, mediante operatori economici all’uopo specializzati ed in possesso delle relative autorizzazioni.
- 1.4. Pertanto, al fine di garantire l’esecuzione delle prestazioni necessarie ed indifferibili per assicurare la regolare gestione del S.I.I., la GORI s.p.a. ha la necessità di eseguire i servizi oggetto del presente appalto.
- 1.5. Il presente appalto è altresì regolato dalle leggi *ratione temporis* vigenti; dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione della Committente.

Art. 2 Definizioni e gerarchia delle fonti dell’Appalto

- 2.1. Ai fini e nell’ambito dell’appalto, si riportano le seguenti definizioni, che saranno richiamate in seguito nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale:
 - **Appalto:** si intende il procedimento posto in essere dalla Stazione Appaltante, incluso anche il Contratto, al fine di affidare l’esecuzione dei servizi richiesti;
 - **Autoveicolo (anche “veicolo”):** il bene oggetto del servizio di noleggio, utilizzato da GORI per l’espletamento delle funzioni e dei servizi di sua competenza, avente le caratteristiche richieste nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
 - **Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale o Capitolato:** si intendono le disposizioni riportate nel presente documento relative alla disciplina del rapporto tra Committente e Fornitore e che sono allegate e/o richiamate (per esserne parte integrante e sostanziale) negli Elaborati a base dell’affidamento, quali, a titolo esemplificativo, il Bando di gara, il Disciplinare di gara ed il Contratto;
 - **Centro di servizio:** il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l’esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza.
 - **Codice Etico:** si intende il documento di autoregolamentazione della Società adottato anche ai fini e nell’ambito del d.lgs. 231/2001 e correlato al modello di organizzazione e gestione della GORI ai sensi del citato d.lgs. 231/2001. Il Codice Etico è scaricabile al seguente indirizzo web: www.goriacqua.com/media.aspx/codice_etico; il sopra citato modello di organizzazione e gestione è scaricabile al seguente indirizzo web: www.goriacqua.com/section.aspx/modello_231#.Xing28HsZb2;
 - **Committente, Contraente o Stazione Appaltante o GORI:** si intende la GORI s.p.a.;
 - **Contratto di noleggio:** il contratto con il quale il Fornitore, dietro corrispettivo (canone di noleggio), si obbliga a mettere a disposizione della GORI il veicolo oggetto di locazione.

- **Contratto o Ordine di Acquisto o ODA:** si intende il documento imm modificabile, sottoscritto dalla Committente e dal Fornitore in segno di accettazione integrale e incondizionata del Contratto, che riporta, in forma sintetica, i dati amministrativi, tecnici ed economici dell’Appalto;
 - **Elaborati a base dell’affidamento o Elaborati:** si intendono i seguenti atti relativi all’Appalto: “Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale” e/o “Bando di gara” e/o “Disciplinare di gara” e/o “Documentazione Tecnica” e/o altro/i documento/i di progetto descrittivo/i delle caratteristiche tecniche delle prestazioni oggetto dell’Appalto, già in possesso del Fornitore e sulla base dei quali lo stesso Fornitore ha presentato l’offerta per l’affidamento dell’Appalto;
 - **Manutenzione ordinaria:** il complesso delle operazioni necessarie all’effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici degli autoveicoli, dal Fornitore o comunque con frequenze tali da garantire l’efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (a titolo puramente indicativo e non esaustivo: candele, pastiche freni, filtri, olio, pneumatici ecc.);
 - **Manutenzione straordinaria:** ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all’uso (a titolo puramente indicativo e non esaustivo: rifacimento della frizione, sostituzione marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria);
 - **Operatore Economico o Fornitore o Appaltatore o Appaltatrice:** si intende l’impresa singola o associata aggiudicataria dei servizi affidati dalla Committente;
 - **Parte:** si intende la Committente ovvero il Fornitore;
 - **Parti:** si intendono, congiuntamente, la Committente e il Fornitore;
- 2.2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia nell’ordine: (i) al Contratto, (ii) agli Elaborati a base dell’affidamento, (iii) alla normativa *pro tempore* vigente in materia di appalti pubblici, (iv) alle norme tecniche *pro tempore* vigenti emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), (v) alle disposizioni vigenti del codice civile.
- 2.3. A maggiore specificazione, con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla Committente che in caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva l’ordine di prevalenza di cui al punto che precede.
- 2.4. Nel corso dell’Appalto, il Fornitore è tenuto ad ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle disposizioni della normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela e salvaguardia dell’ambiente, di smaltimento rifiuti, di sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni adottate dalle competenti Autorità pubbliche, con conseguenti oneri a suo esclusivo carico.
- 2.5. Qualora, dopo la data di sottoscrizione del Contratto dovessero entrare in vigore nuove normative, anche di natura tecnica, o dovessero essere modificate quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate dal Fornitore.
- 2.6. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla Committente che, in caso di dubbio, le disposizioni del Contratto sono interpretate sempre nel senso più favorevole alla Committente.

2.7. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dà atto nonché dichiara ed espressamente garantisce alla GORI s.p.a. di aver attentamente letto e di ben conoscere ogni previsione del Codice Etico, dell’Appalto, del Contratto, del Capitolato, di ciascuno degli atti degli Elaborati a base dell’affidamento, nonché di accettare integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione il contenuto di tutti i predetti atti e documenti.

Art. 3 Oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del Contratto

3.1 L'appalto ha per oggetto il “noleggio a lungo termine di autoveicoli operativi senza conducenti” e dei servizi connessi. Il Fornitore si obbliga ad erogare il servizio alla GORI secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale garantendo la completezza del servizio.

3.2 La tipologia di prodotti, le caratteristiche e gli allestimenti sono di seguito specificati:

PRODOTTI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Riferimento Tipo veicolo	Quantità	Percorrenza chilometrica	Durata in mesi del contratto
Mini Van (es. Fiat Panda Van)	M1	60	90.000	36
Mini Van 4x4 (es. Fiat Panda Van 4x4)	M2	10	90.000	36
Van Medio (es. Fiat Doblò)	M3	240	90.000	36
Berlina City Car (es. Fiat Panda)	V1	95	90.000	36
Berlina City Car 4x4 (es. Fiat Panda 4x4)	V2	10	90.000	36

Le quantità riportate nel presente articolo per le diverse tipologie di autoveicoli sono puramente indicative e potranno variare, nel corso di validità del presente Accordo Quadro, in via assoluta e nelle reciproche proporzioni per effetto delle reali esigenze operative di GORI S.p.A.

Le caratteristiche tecniche **minime ed obbligatorie**, per gli **automezzi**, sono:

	M1 veicolo furgonato piccole dimensioni (es.: Fiat Panda Van)	M2 veicolo furgonato piccole dimensioni (es.: Fiat Panda Van 4x4)	M3 veicolo furgonato medie dimensioni (es.: Fiat Doblò)
cilindrata in cc	1.000	1.000	1.500
potenza in CV	80/65	80/65	100
alimentazione	benzina / benzina-hybrid	benzina / benzina-hybrid	diesel
posti a sedere	2	2	2
n° porte	5	5	4
n° battenti porta posteriore	1	1	2
portellone scorrevole lato passeggero	no	no	si
volumetria minima in mc	0,8	0,8	3

Le caratteristiche tecniche **minime ed obbligatorie**, per le **autovetture** sono:

	V1 vettura berlina city car (es.: Fiat Panda)	V2 vettura berlina city car (es.: Fiat Panda 4x4)
cilindrata in cc	1.000	1.000
potenza in CV	80/65	80/65
alimentazione	benzina / benzina-hybrid	benzina / benzina-hybrid
posti a sedere	4	4
n° porte	5	5
n° battenti porta posteriore	1	1

Gli allestimenti **minimi e obbligatori previsti per gli automezzi e le autovetture** sono:

	Automezzi	Autovetture
ABS	si	si
Air Bag guidatore	si	si
Air Bag passeggero	si	si
Alza cristalli elettrici anteriori	solo anteriori	solo anteriori
Chiave con comando porte	si	si
Autoradio	si	si
Blue tooth	si	si
Cassetta di pronto soccorso	si	si
Chiusura centralizzata	si	si
Climatizzatore manuale	si	si
Giubbotto fluorescente	si	si
Segnale di pericolo (triangolo)	si	si
Servosterzo	si	si
Vernice	pastello (a scelta)	metallizzata (a scelta)

- 3.3 L'importo complessivo a base di gara ammonta ad **€ 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00)**.
- 3.4 Il suddetto importo è stato determinato sulla base dei costi sostenuti per servizi di noleggio analoghi negli anni precedenti.
- 3.5 I prezzi offerti in sede di gara ed indicati nella scheda “Modulo Offerta Economica”, saranno assunti fissi ed immutabili per tutta la durata dell'appalto.
- 3.6 In ragione della natura e specificità dell'Accordo Quadro, l'importo del contratto stipulato con l'aggiudicatario sarà pari a euro **5.000.000,00 (euro cinquemilionicentomila/00)**, indipendentemente dal totale, dei prezzi offerti, che avrà valore solo ai fini della determinazione dell'aggiudicatario.
- 3.7 Nelle attività oggetto del presente appalto non sussistono rischi interferenziali tra le attività dell'Appaltatore e le attività della Stazione Appaltante e/o le eventuali attività di altre imprese presenti nei luoghi oggetto dell'Appalto; pertanto gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso risultano essere pari a zero.

- 3.8 Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016, si specifica che l’importo dei costi della manodopera ammonta ad **€ 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00)**
- 3.9 L’appalto avrà una durata di mesi **36 (trentasei)** con inizio dalla data di sottoscrizione del contratto.
- 3.10 In caso di anticipato esaurimento dell’importo contrattuale, la scadenza si intenderà automaticamente anticipata, in linea con l’evento stesso.
- 3.11 Ad esaurimento dell’importo contrattuale, la GORI, a suo insindacabile giudizio, si riserva di richiedere ulteriori servizi, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto, nell’ambito di massimo il 20% dell’importo contrattuale. Tali estensioni contrattuali saranno comunicate al Fornitore, a mezzo di lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine contrattuale.
- 3.12 Ai sensi di quanto prescritto all’art. 125, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed integr., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare le prestazioni previste nel progetto a base di gara, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, fino ad un periodo di ulteriori 12 mesi e fino ad un importo di ulteriori euro **2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00)**.
- 3.13 Il Fornitore resterà vincolato ad accettare le eventuali variazioni di cui sopra e pertanto non potrà chiedere indennità di sorta né la risoluzione del contratto. La Stazione appaltante si riserva, altresì la facoltà di prorogare i termini di durata dell’accordo quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi di quanto disposto all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. In riferimento alle modifiche contrattuali si applicano le ulteriori disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
- 3.14 La GORI, si riserva la facoltà di richiedere una tipologia di veicolo differente da quelli indicati nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, in funzione delle proprie esigenze, concordando con il Fornitore il nuovo canone di noleggio.
- 3.15 Nel corso dello svolgimento del Contratto, la Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di intervenire direttamente, oppure eventualmente con altre imprese, per servizi analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, senza che il Fornitore possa pretendere risarcimenti e/o indennizzi di sorta ovvero, più in generale, avanzare alcunché.
- 3.16 Il Fornitore dovrà garantire la consegna per il noleggio di autoveicoli aventi caratteristiche conformi ai modelli indicati nel presente Capitolato. La GORI in fase di esecuzione dell’Accordo quadro avrà la facoltà di rifiutare modelli di automezzi e autovetture ritenuti di caratteristiche inferiori a quelli riportati nel presente Capitolato.

Art. 4 Norme di sicurezza

- 4.1 L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e locali, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione, retribuzione, assicurazione assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nel d.lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii. relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull’igiene del lavoro e all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le disposizioni particolari in vigore all’interno degli stabilimenti, depositi ed impianti della Committente, che l’Appaltatore dichiara di conoscere assumendo l’obbligo di attenersi scrupolosamente.

Art. 5 Beni forniti dalla committente

- 5.1 Nel caso in cui nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, la Committente consegni al Fornitore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque rivolti allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, il Fornitore si obbliga all'immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all'uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario.
- 5.2 Il Fornitore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell'esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

Art. 6 Sospensione del servizio

- 6.1 L'Appaltatore non può, per nessun motivo sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l'esecuzione del Contratto, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
- 6.2 Nel caso in cui la Committente dovesse constatare l'inadempimento dei termini e delle condizioni dell'espletamento dei servizi e/o l'inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore, la stessa Committente potrà assegnare al Fornitore un termine perentorio entro il quale quest'ultimo sarà tenuto ad adempiere.
- 6.3 Nel caso di mancato adempimento del Fornitore alle obbligazioni inerenti all'esecuzione dei servizi nel termine assegnato ai sensi del precedente punto, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
- 6.4 È fatto divieto all'Appaltatore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

Art. 7 Subappalto

- 7.1 Il Fornitore può avvalersi del subappalto alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art.105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., nonché dalle altre disposizioni previste dalla normativa *pro tempore* vigente in materia, rimanendo comunque l'unico responsabile della corretta e completa esecuzione del Contratto.
- 7.2 Il Fornitore è considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell'esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subappaltatori, subfornitori e/o ausiliari.
- 7.3 I subappaltatori e/o i subfornitori e/o gli ausiliari, dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dal D.lgs. n. 50/2016; dalla *lex specialis*, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 7.4 Il Fornitore è tenuto a sostituire i subappaltatori e/o i subfornitori nei cui confronti si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 8 Proprietà industriale e commerciale

- 8.1 Il Fornitore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l'espletamento del

servizio, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.

- 8.2 Il Fornitore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento del servizio, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso.
- 8.3 Qualora venga promossa nei confronti della Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità pubbliche, da Autorità Giudiziarie, da organi arbitrali di qualsiasi natura o da altre Autorità;
- 8.4 Nell'ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, fermo restando l'integrale risarcimento del danno subito.
- 8.5 Il Fornitore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale, si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che il Fornitore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc..
- 8.6 Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
- 8.7 Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi ai servizi non potranno essere né riprodotti né utilizzati dal Fornitore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica e preventiva autorizzazione scritta della Committente.
- 8.8 In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Art. 9 Verifiche e collaudi

- 9.1 La Committente si riserva la facoltà di procedere alle attività di verifica di conformità o di collaudo dei servizi, secondo le modalità e le condizioni eventualmente indicate nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento, che avranno lo scopo di controllare la rispondenza delle prestazioni alle condizioni richieste nel Contratto.
- 9.2 La Committente si riserva, comunque, se del caso in contraddittorio con l'Appaltatore, la facoltà di effettuare in ogni momento i controlli a campione sulla tipologia e qualità dei servizi che si rendessero necessari od anche solo opportuni in relazione alla natura delle prestazioni.
- 9.3 Resta comunque inteso che le verifiche, il collaudo e l'accettazione di tutti i servizi nel loro complesso non sollevano l'Appaltatore né dai suoi obblighi nei confronti della Committente né dalle responsabilità civili, amministrative e penali previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, dal Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento per qualsiasi vizio o difetto della prestazione.

Art. 10 Modalità di fatturazione e di pagamento

- 10.1 Per il presente accordo quadro non è prevista alcuna erogazione anticipata d'importo.
- 10.2 Il corrispettivo dell'appalto è determinato a misura.
- 10.3 I canoni base di noleggio (comprensivi del costo dei servizi connessi) saranno dovuti dalla GORI al Fornitore a decorrere dal giorno di consegna del veicolo, a cura del Delivery Point e come da verbale di consegna sottoscritto, per tutta la durata del contratto di noleggio. I corrispettivi saranno pagati mensilmente dalla GORI previo accertamento delle prestazioni effettuate.
- 10.4 Le fatture emesse mensilmente dovranno essere intestate a: «GORI s.p.a., via Trentola, 211 – 80056 Ercolano (NA)», e recapitate in base a quanto previsto dalla normativa fiscale vigente; in ogni fattura il Fornitore provvederà a riportare:
- il riferimento del numero di contratto;
 - gli estremi per effettuare il pagamento mediante bonifico bancario nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010;
 - il codice CIG dell'Appalto;
 - Targa dell'autoveicolo noleggiato;
 - Data iniziale e finale del noleggio;
 - Periodo di addebito;
 - Importo relativo al canone di noleggio del veicolo;
 - Importo relativo ai servizi connessi al noleggio del veicolo.
- 10.5 Qualsiasi altro tipo di addebito potrà essere fatturato solo previo accordo tra le parti e specifica e preventiva autorizzazione alla fatturazione di GORI S.p.A., fatto salvo per gli addebiti relativi ai conguagli chilometrici e rimborso spese per notifiche sanzioni amministrative.
- 10.6 Il pagamento delle fatture sarà effettuato previa verifica con esito positivo della regolarità contributiva del Fornitore attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (“D.U.R.C.”).
- 10.7 Il Fornitore dovrà inoltre rendere disponibile, il download delle fatture emesse con le informazioni previste al punto 10.4, in formato “xlsx”. La GORI si riserva di poter richiedere, al Fornitore aggiudicatario, modifiche al download per adeguare il tracciato delle informazioni necessarie, al file per il caricamento automatico dei dati, tramite gestore di flussi, nel sistema informativo gestionale in uso alla società. I dati dovranno essere trasmessi al seguente indirizzo di posta elettronica: support@goriacqua.com o resi disponibili, mensilmente, sul portale del Fornitore.
- 10.8 Il pagamento del corrispettivo, salvo diversa indicazione nel Contratto, verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m.
- 10.9 Le fatture dovranno essere emesse in regime di split payment.

Art. 11 Cauzione definitiva

- 11.1 L'Appaltatore è obbligato a costituire a favore della GORI s.p.a., prima della stipula del Contratto una cauzione definitiva e/o polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

Art. 12 Penali

- 12.1 Fatti salvi i casi di grave inefficienza che possono dar luogo alla risoluzione del Contratto ed alla richiesta di risarcimento dei danni provocati, GORI può applicare penali a carico dell'Appaltatore, qualora sia accertata nell'ambito delle prestazioni poste a carico del medesimo Appaltatore negligenza, imperizia, mancato rispetto dei principi etici e delle disposizioni degli Elaborati a base dell'affidamento, inclusi i ritardi nell'esercizio della mansione e della prestazione. Tali penali, proposte dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, sono commisurate all'entità del danno provocato, e comunque non superiori al 5% del valore delle prestazioni effettuate dall'Appaltatrice per conto della GORI, salvo in ogni caso e al risarcimento del maggior danno in favore di GORI.
- 12.2 Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella esecuzione della prestazione, viene applicata la penale stabilita negli Elaborati a base dell'affidamento ovvero, in mancanza, una penale pari a 0,50% del valore della singola prestazione richiesta ed eseguita in ritardo, da detrarsi dalle somme spettanti al Fornitore. Tale penale viene raddoppiata a partire dal sedicesimo giorno di ritardo.
- 12.3 Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio si verificano inadempienze o violazioni delle norme del presente Capitolato e l'Appaltatore non provveda a sanarle immediatamente, GORI S.p.a. provvederà ad applicare una penale pecuniaria di **€ 500,00** (*cinquecento/00*).
- 12.4 In caso di ritardo non imputabile alla GORI, a forza maggiore, a caso fortuito, rispetto ai termini indicati per la consegna dei veicoli, nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno solare di ritardo, alla Stazione Appaltante una penale pari a € 10,00 per ciascun veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 12.5 In caso di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, ovvero ad eventi non controllabili dal Fornitore comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili, nella sostituzione di un modello di veicolo non più commercializzato o che abbia subito un restyling rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 26.16 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ogni giorno solare di ritardo, una penale pari a € 10,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 12.6 In caso di ritardo, non imputabile alla GORI ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell'autoveicolo sostitutivo rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 26.8 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ogni giorno solare di ritardo, una penale pari a € 10,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 12.7 In caso di mancata prestazione, non imputabile alla GORI ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del servizio di soccorso stradale nei termini previsti nel paragrafo 26.13 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla GORI una penale pari a € 50,00 per ogni veicolo oggetto dell'inadempimento, oltre all'addebito delle spese sostenute dalla GORI, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 12.8 In caso di ritardo, rispetto al termine di 10 (dieci) giorni, previsto al paragrafo 26.18 del presente Capitolato, nell'adempimento dell'obbligo di sostituzione di ex Centri di Servizio convenzionati, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla GORI, per ogni giorno solare di ritardo oltre il decimo, di una penale pari ad € 25,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 12.9 In caso di ritardo, rispetto al termine di 24 ore, di cui all'art. 26.9 del presente Capitolato, per l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla GORI, per ogni giorno solare di ritardo, di una penale pari a € 10,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

- 12.10 In caso di ritardo, rispetto al termine di 48 ore, come previsto all'art. 26.9 del presente Capitolato, per la definizione degli interventi di manutenzione straordinaria, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla GORI, per ogni giorno solare di ritardo, di una penale pari a € 10,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 12.11 In caso di emissione di fatture, non inerenti i canoni o ratei di canoni di noleggio, non preventivamente concordate tra le parti, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla GORI, per ogni documento emesso, di una penale pari a € 25,00 per oneri connessi alla gestione amministrativa di tali documenti. Non rientrano nella fattispecie gli addebiti per notifiche di sanzioni amministrative e conguagli chilometrici.
- 12.12 Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso la GORI applicherà al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alle prescrizioni degli atti a base di gara e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Tutte le penali di cui al presente articolo, previa contestazione in contraddittorio, saranno detratte, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, dal primo pagamento utile successivo.
- 12.13 L'importo delle penali, entro i limiti suddetti, viene applicato di volta in volta previa relazione del Direttore per l'esecuzione del Contatto e comunicazione da parte del Responsabile del procedimento, dandone comunicazione per iscritto all'Appaltatore; in tutti i casi le penali saranno detratte, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, dal pagamento successivo alla data di formalizzazione della contestazione.
- 12.14 Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali raggiunga il 5% dell'importo contrattuale, GORI avrà facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, all'Appaltatore sarà riconosciuto soltanto il pagamento delle prestazioni eseguite fino al momento della risoluzione del contratto, salvo in ogni caso la risarcibilità del maggior danno in favore di GORI.

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di chiedere la risoluzione del contratto e/o risarcimento del maggior danno.

Art. 13 Prezzi e Variazioni

- 13.1 I prezzi offerti dall'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto; pertanto l'Appaltatore si impegna fin d'ora a non richiedere, per tutta la durata del Contratto, alcuna revisione e/o adeguamento dei prezzi.
- 13.2 I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese e gli oneri comunque correlati all'esecuzione del Contratto a perfetta regola d'arte ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, gli oneri di trasporto, di deposito etc., nonché gli oneri non espressamente previsti e che comunque siano necessari a garantire la prestazione.
- 13.3 In nessun caso le prestazioni oggetto del Contratto possono essere sospese dall'Appaltatore, il quale dà atto e dichiara a tal proposito, di essere ben edotto e consapevole che le prestazioni oggetto del Contratto sono funzionali alla gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano affidata alla GORI.
- 13.4 L'Appaltatore non potrà chiedere alla Committente alcuna revisione dei prezzi ed espressamente rinuncia alle facoltà e ai diritti di cui agli artt. 1467 e 1664 del codice civile.

Art. 14 Modifiche e Varianti

- 14.1 In nessun caso i servizi oggetto del presente Capitolato potranno essere sospesi dall'Appaltatore.

- 14.2 La Committente, in conformità a quanto eventualmente previsto nel Contratto in tema di modifiche e varianti, ha facoltà di apportare variazioni finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Società.
- 14.3 Qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del **quinto dell'importo del Contratto**, il Fornitore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni e modalità previste dal Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento.
- 14.4 Nessuna variazione o modifica agli Elaborati a base dell'affidamento e/o al Contratto può essere introdotta/effettuata dall'Appaltatore, se non previa autorizzazione della Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto dei presupposti, delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Società.

Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari

- 15.1 Con la stipula del Contratto, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto *ope legis*.
- 15.2 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti e/o subfornitori, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 15.3 Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti [subfornitore e/o subcontraente e/o subfornitore], che sono obbligate in tal senso ex legge 136/2010.

Art. 16 Oneri e Obblighi a carico del Fornitore

- 16.1 È obbligo del Fornitore di adottare, a sua cura e spese, ai fini e nell'ambito dell'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal Contratto, le azioni, i provvedimenti, le cautele ed ogni altro atto utile e/o necessario per garantire l'incolumità dei terzi e del personale addetto alle stesse prestazioni nonché per evitare qualsiasi danno al patrimonio della Committente nonché a beni pubblici e/o privati a chiunque appartenenti.
- 16.2 Il Fornitore è inoltre unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni in conformità alle buone regole della tecnica e del rispetto di tutte le disposizioni della normativa vigente all'epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo del Direttore dell'esecuzione del Contratto o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, si intendono esclusivamente connesse con la migliore tutela della GORI e non diminuiscono la responsabilità del medesimo Fornitore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dall'inizio delle prestazioni fino alla verifica di conformità, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del codice civile.
- 16.3 Le prestazioni verranno svolte dall'Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile, etc.) in modo da garantire ed assicurare che le prestazioni soddisfino pienamente i requisiti richiesti, come individuati nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento.

- 16.4 Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti in zona nella località e nei tempi in cui si svolgono le prestazioni nonché a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
- 16.5 Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non tassativo, quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, ecc..
- 16.6 Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce:
- che l'attività oggetto del Contratto rientra tra le attività previste dal proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, eventualmente anche avvalendosi di requisiti di altri soggetti, mediante l'istituto dell'avvalimento;
 - di applicare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifiche natalizie e festività nonché a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme previsti nei predetti contratti;
 - di osservare le norme e le prescrizioni della normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
 - di attuare comunque, nei confronti dei lavoratori impegnati nelle prestazioni, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni della normativa *pro tempore* vigente e dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, incluse le disposizioni normative emanate nel corso del Contratto.
- 16.7 Il Fornitore si obbliga inoltre a:
- a) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, ecc., necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali, ad eccezione dei casi in cui la Committente è tenuta ad ottenere direttamente tali permessi, autorizzazioni, nulla osta, ecc., in ragione delle previsioni del Contratto e/o degli Elaborati a base dell'affidamento ovvero delle previsioni della normativa *pro tempore* vigente, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di prestare alla Società comunque tutta la necessaria assistenza e/o documentazione utile;
 - b) adempiere agli obblighi previsti dall'art. 9 comma 4/bis in merito all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Veicoli; eventuali sanzioni derivanti dall'inosservanza di tale obbligo saranno a carico del Fornitore;
 - c) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio e/o da suoi consulenti e collaboratori e/o lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali suoi ausiliari e subfornitori;
 - d) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata;
 - e) proseguire il Servizio e dare regolare esecuzione al Contratto, pur in presenza di eventuali contestazioni e non sospendere e/o ritardare comunque ed in ogni caso, le prestazioni;

- 16.8 L'elencazione in questa sede riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore, ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.
- 16.9 Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patendi.
- 16.10 Il Fornitore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- 16.11 Per quanto attiene l'organizzazione dell'Appaltatore, quest'ultimo dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi: (i) al rispetto delle prescrizioni indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto, ove previste e, comunque, (ii) ad assicurare, in ogni caso, una organizzazione del lavoro funzionale ed adeguata alla corretta ed efficiente esecuzione delle prestazioni.
- 16.12 Ai fini e nell'ambito della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Fornitore è vincolato anche a quanto previsto dalla sua offerta accettata dalla Committente; pertanto, il Fornitore deve assicurare che le prestazioni siano eseguite conformemente a tale offerta, che è parte integrante e sostanziale del Contratto.

Art. 17 Clausole di Manleva

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna espressamente – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 codice civile – a tenere indenne e manlevata GORI s.p.a. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che alla medesima GORI s.p.a. dovesse derivare, in sede giudiziale e non, per effetto del proprio comportamento, anche omissivo, nella esecuzione delle prestazioni poste a suo carico relativamente e nell'ambito del Contratto.

Art. 18 Recesso

- 18.1 La Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento senza necessità di dover fornire alcuna giustificazione al Fornitore e senza che lo stesso possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, oltre quelli previsti dalle disposizioni che seguono del presente articolo.
- 18.2 La volontà della Committente di recedere dal Contratto è comunicata per iscritto a mezzo raccomandata a/r o pec indirizzata al Fornitore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.
- 18.3 Pertanto, in caso di recesso della Committente, saranno corrisposti al Fornitore i canoni mensili di noleggio, per i veicoli regolarmente consegnati, fino alla loro regolare restituzione. Saranno corrisposti i canoni per gli autoveicoli ordinati e non ancora consegnati, se non oggetto di contestazione, in base a quanto previsto dal presente Capitolato.
- 18.4 In caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, sia essa dipendente da qualsivoglia ragione, il Fornitore è obbligato a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 19 Risoluzione del Contratto

- 19.1 Quando il Direttore per l'esecuzione del Contratto accerta che uno o più comportamenti posti in essere dal Fornitore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del Contratto, invia al Responsabile del Procedimento un'apposita relazione, corredata dei documenti necessari.

- 19.2 Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.
- 19.3 Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente, su proposta del Responsabile dell'esecuzione, dispone la risoluzione del Contratto; in particolare, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione a mezzo PEC della Committente al Fornitore, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente.
- 19.4 La Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, nel caso in cui il Fornitore sospenda le prestazioni oggetto della fornitura dei servizi senza giustificato motivo, così come accertato dal Direttore per l'esecuzione del Contratto. Il Contratto può, altresì, intendersi risolto ex art 1456 codice civile, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, allorquando risultino irrogate penali per un importo superiore al 5% del corrispettivo contrattuale; in tal caso, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità.
- 19.5 Inoltre, il Contratto si intende automaticamente risolto, ad ogni effetto di legge e senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà della Stazione Appaltante, nei seguenti casi generici:
- Il Fornitore si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita dei servizi richiesti;
 - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi;
 - inadempienza accertata del Fornitore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - sospensione delle prestazioni dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte del Fornitore senza giustificato motivo e/o senza alcuna ragione prevista dal contratto d'appalto;
 - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto da parte del Fornitore;
 - non rispondenza dei servizi forniti dal Fornitore alle specifiche di Contratto;
 - mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore per l'esecuzione del Contratto o dal Responsabile del Procedimento;
 - gravi irregolarità e/o inadempienza da parte del Fornitore in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente nonché prevenzione e difesa dall'inquinamento;
 - qualsiasi comportamento del Fornitore che comprometta o interrompa la regolare gestione ed erogazione da parte della GORI del Servizio Idrico Integrato;
 - perdita da parte del Fornitore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - la ripetuta violazione delle norme di cui agli Elaborati a base dell'affidamento da parte del Fornitore;
 - ogni ulteriore caso previsto dalla normativa *pro tempore* vigente e dagli atti di gara, dagli Elaborati a base dell'affidamento e/o dal Contratto;

il Contratto si intende automaticamente risolto, ad ogni effetto di legge e senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà della Stazione Appaltante, nei seguenti casi specifici:

- qualora, fosse constatato l’inadempimento da parte del Fornitore all’obbligo di mantenere, per tutta la durata dell’Accordo Quadro i Centri di Servizio minimi richiesti indicati nel presente Capitolato;
- qualora gli autoveicoli forniti in noleggio fossero diversi dai modelli richiesti e non rispondenti alle caratteristiche minime obbligatorie indicate nel presente Capitolato;
- qualora il Fornitore si rendesse inadempiente, per più di 5 (cinque) volte, anche non consecutive, agli obblighi previsti dal Capitolato relativamente al servizio di soccorso stradale.

19.6 È fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali.

19.7 Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione è disposta unilateralmente dalla Stazione Appaltante ed è comunicata a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità.

19.8 Con la risoluzione viene disposto l’incameramento della garanzia definitiva – laddove prevista - salvo in ogni caso il diritto all’ulteriore risarcimento del danno a favore della Stazione Appaltante.

19.9 Relativamente alla disciplina della risoluzione del Contratto, per quanto non previsto nel medesimo Contratto, trovano applicazione le disposizioni della normativa *pro tempore* vigente in materia.

Art. 20 Cessione del contratto e dei crediti

20.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

20.2 In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere il Contratto *ipso iure*;

20.3 È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Committente nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Società.

Art. 21 Personale addetto al servizio

21.1 Ogni onere connesso con gli adempimenti di cui al presente articolo è a carico dell’Appaltatore. Quanto disposto dal presente articolo si applica anche alle Imprese cui siano affidati subappalti o subaffidamenti o subcontratti autorizzati dalla Committente, se previsto dalla legge. L’Appaltatore dovrà provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori o subaffidatari o subcontraenti nei confronti del loro personale dipendente con le modalità sopra descritte. L’Appaltatore è responsabile in solido della osservanza del presente articolo da parte dei soggetti subappaltatori o subaffidatari o subcontraenti nei confronti dei loro dipendenti.

21.2 L’Appaltatore si obbliga a collaborare nell’evenienza di pretese e/o azioni del proprio personale o dei propri collaboratori e/o del subappaltatore o del subaffidatario o del subcontraente, nonché dei dipendenti di questi ultimi, nei confronti della Committente e si obbliga, altresì, a tenere indenne e manlevare la stessa Committente da qualsiasi pretesa avanzata dai propri dipendenti o dei propri collaboratori e/o del subappaltatore o del subaffidatario o del subcontraente e dei dipendenti di questi ultimi, anche ai sensi dell’art. 1676 codice civile, dell’art. 29, comma 2, del D.lgs. 276/2003, nonché

dell'art. 26, comma 4, del D.lgs. 81/2008, fermo restando in ogni caso quanto stabilito al precedente art. 19.

21.3 L'Appaltatore terrà comunque indenne la Committente da ogni sanzione o conseguenza pregiudizievole comminata dalla pubblica Autorità per eventuali violazioni di tutto quanto sopra previsto ed in relazione ad eventuali violazioni relative alla mancata corresponsione all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed al regolare e corretto versamento dell'imposta sul valore aggiunto e, ciò, anche per il subappaltatore o per il subaffidatario o per il subcontraente.

Art. 22 Privacy e riservatezza

22.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per “*normativa vigente*” si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di recepimento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

22.2 Il contenuto del Contratto e le informazioni che il Fornitore riceverà in esecuzione o in ragione del Contratto - ivi incluse le informazioni concernenti GORI - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del Contratto e salvi espressi obblighi di legge.

22.3 Il Fornitore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi.

22.4 Il Fornitore s'impegna in ogni caso a comunicare a GORI prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

Art. 23 Foro Competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del Contratto, il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

Art. 24 Spese contrattuali, imposte, tasse

24.1 Sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche, autorizzazioni, permessi e qualsivoglia concessione per l'esecuzione delle prestazioni;

24.2 Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 25 Miscellanea

25.1 Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore manifesta espressamente la sua ferma volontà di accettare, integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione, le disposizioni del medesimo Contratto, del presente Capitolato e degli atti e documenti di cui agli Elaborati a base dell'affidamento, considerandole a tal fine, sia singolarmente, sia congiuntamente, sia in combinato disposto. Il Fornitore dà atto alla GORI di essere ben edotto e consapevole che: (i) le prestazioni oggetto del Contratto sono funzionali alla gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano affidata alla GORI; (ii) in particolare, il S.I.I. è un servizio pubblico essenziale, finalizzato – tra le altre cose – alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, alla prevenzione e difesa dall'inquinamento nonché, in generale, anche alla tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità; (iii) le prestazioni oggetto del Contratto concorrono al perseguimento delle finalità di cui al punto (ii) che precede.

- 25.2 L’eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere dal Fornitore in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto e degli altri atti e documenti di cui all’articolo 2.2, non costituisce rinuncia ai diritti della Committente derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto della Committente di esigere l’esatto adempimento di tutti gli impegni e obblighi qui previsti.
- 25.3 Il Fornitore dichiara che l’eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto non comporterà l’invalidità dell’intero Contratto a patto che la Committente e il Fornitore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dall’accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.

Parte II – Disciplina del servizio

Art. 26 Modalità di svolgimento del servizio

- 26.1 L'Appaltatore dovrà svolgere i servizi affidati in linea con le esigenze della Stazione Appaltante in conformità al presente Capitolato.
- 26.2 Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
- 26.3 Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di riconoscere alla GORI la facoltà, per tutta la durata del Contratto, di effettuare – in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio – verifiche, controlli, ispezioni, sopralluoghi e quant'altro dovesse risultare occorrente per accertare che il medesimo Fornitore mantenga inalterati i requisiti tecnico-operativi.
- 26.4 Caratteristiche dei veicoli:
- La tipologia dei veicoli, le caratteristiche tecniche minime obbligatorie, le dotazioni e gli allestimenti richiesti sono riportati all'articolo 3.2 del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
 - La vernice metallizzata potrà essere richiesta solo per le autovetture;
 - Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti;
 - La GORI sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi;
 - Il Fornitore avrà comunque l'obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente ed idoneo all'uso cui è destinato, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
 - I veicoli dovranno essere dotati della ruota di scorta e del dispositivo retroriflettente di protezione individuale (giubbotto) ad alta visibilità;
 - Il ruotino di scorta ed il kit di riparazione e gonfiamento di pneumatici saranno ammessi, nel caso in cui la ruota di scorta regolare non risulti essere presente nel listino optional ufficiale della Casa Costruttrice per il modello di veicolo scelto;
 - Gli autoveicoli dovranno essere di prima immatricolazione e con chilometraggio massimo di 50 Km.
 - Il Fornitore, in aggiunta al Manuale d'uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo, dovrà dotare ogni autoveicolo noleggiato di due copie del modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) ed il numero di telefono di emergenza per l'assistenza su strada.
- 26.5 Canone mensile di noleggio:
- Il canone di noleggio corrisposto mensilmente comprenderà i servizi sottoelencati nonché della taxa di proprietà del veicolo:
 - consegna dei veicoli, con eventuale preassegnazione obbligatoria di un veicolo temporaneo;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - sostituzione di pneumatici;
 - riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico;
 - soccorso stradale;
 - coperture assicurative senza franchigia.
- Per ogni veicolo, oggetto di contratto di noleggio, non è previsto alcun acconto o anticipo.

26.6 Responsabile del servizio:

Il Fornitore dovrà nominare un proprio Responsabile del Servizio, che sarà responsabile ed unico interlocutore nella gestione dei rapporti contrattuali con la GORI, nonché delle seguenti attività:

- supervisione e coordinamento del servizio;
- pianificazione delle consegne da concordare con la GORI;
- monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei tempi concordati;
- monitoraggio dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia del contratto;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte di GORI;
- monitoraggio di tutti i servizi facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine.

Gli eventuali disservizi e inadempienze contestate dalla GORI al Responsabile del Servizio del Fornitore si intendono come presentate direttamente al Fornitore.

26.7 Uso dei veicoli in noleggio:

Gli autoveicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del Codice della strada. Sarà di esclusiva facoltà della GORI l'assegnazione, anche temporanea, dei veicoli richiesti a noleggio a dipendenti della società, a dipendenti del gruppo Acea ed a chiunque lo ritenga necessario.

La GORI sarà custode dell'autoveicolo e si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di consentire l'effettuazione dei controlli manutentivi che il Fornitore è obbligato ad eseguire a norma del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

In caso di furto, GORI, provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore al Fornitore e provvederà alla restituzione delle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e del telecomando antifurto (se previsto) del veicolo.

In caso di furto parziale o atto vandalico sarà presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria con trasmissione di copia della stessa, al Fornitore, nei medesimi termini sopra indicati.

Qualora venissero riscontrati sul veicolo danni derivanti da manovre di parcheggio o di origine non precisata, GORI provvederà a darne sempre e comunque informazione secondo le modalità previste dal Fornitore. In caso di incidente, la GORI informerà il Fornitore entro 48 ore trasmettendo il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e/o dichiarazione di incidente.

La trasmissione di qualsivoglia documentazione potrà essere effettuata anche a mezzo mail; se espressamente richiesto dal Fornitore potrà essere utilizzata la posta certificata o altre modalità di trasmissione.

26.8 Consegna dei veicoli e decorrenza noleggio

Il Direttore per l'esecuzione del contratto provvederà ad emettere con frequenza minima mensile specifico ordine per attivare i singoli contratti di noleggio indicando i seguenti dati:

- tipologia automezzo
- quantità per tipologia
- data pianificazione avvio noleggio
- sede di consegna autoveicolo

Il Fornitore dovrà consegnare gli autoveicoli richiesti entro e non oltre 120 giorni solari a partire dalla data del protocollo dell'Ordine da parte della GORI.

I veicoli ordinati dovranno essere consegnati a cura del Fornitore, in un giorno lavorativo della settimana, presso la sede GORI comunicata dal Direttore per l'esecuzione del contratto. Il numero dei veicoli consegnabili settimanalmente non potrà essere superiore alle 8 (otto) unità salvo diversa richiesta da parte di GORI.

Il Fornitore dovrà inviare comunicazione scritta alla GORI a mezzo mail, all'indirizzo di posta elettronica support.parcoauto@goriacqua.com, con l'elenco dei veicoli in consegna e con l'indicazione delle targhe con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

Il canone di noleggio decorrerà, in ogni caso, a partire dalla data di consegna del veicolo, a cura del Delivery Point, come riportato nel verbale di consegna sottoscritto tra le parti all'atto della consegna del veicolo.

Il Fornitore dovrà tenere aggiornata la GORI, su ogni eventuale fatto o impedimento, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna, quali in via meramente esemplificativa: scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada o rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione per cassa integrazione, ecc.. In tali casi, eccezionali e documentabili, il Fornitore dovrà in ogni caso attivarsi affinché i tempi massimi di consegna dell'autoveicolo siano rispettati, tenendo costantemente informata la Stazione Appaltante.

Al momento della consegna i veicoli dovranno essere dotati di contrassegno e certificato assicurativo, della carta verde, della carta di circolazione. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell'antifurto (se previsto). L'attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada. Il contachilometri dovrà essere impostato su chilometri.

La persona delegata dalla GORI, all'atto della consegna dovrà constatare che i veicoli siano conformi all'ordinativo di Fornitura emesso e sottoscrivere il verbale di consegna del Fornitore.

Il verbale di consegna dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- numero di protocollo della Stazione Appaltante dell'Ordine;
- durata contrattuale;
- percorrenza contrattuale;
- descrizione del veicolo, targa, telaio, colore;
- presenza a bordo di quanto previsto dal presente capitolato;
- data di scadenza polizza assicurativa;
- presenza di chiave Master;
- km alla consegna;
- data e ora consegna;
- presenza ruota di scorta regolare (ovvero pneumatici run flat o equivalenti, ruotino o kit di riparazione e gonfiamento pneumatici, se consentiti);
- dichiarazione di assenza di danni visibili.

Una copia del verbale rimarrà in possesso del Fornitore, l'altra sarà consegnata alla persona delegata della GORI. Il verbale di consegna sarà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.

In caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, scioperi dei trasportatori degli autoveicoli, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto nel presente articolo,

il Fornitore dovrà immediatamente inviare alla GORI una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto dell’Ordinativo. Tale comunicazione dovrà pervenire alla GORI con un preavviso minimo di 15 Giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista. Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che comunque non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; entro la seconda data il veicolo deve essere obbligatoriamente consegnato. Se entro i 150 giorni dall’ordinativo di fornitura il veicolo non sarà disponibile il Fornitore sarà tenuto a fornire un veicolo provvisorio, dello stesso segmento di quello ordinato e con dotazioni non inferiori a quelle previste dal presente capitolato, fino alla consegna del veicolo ordinato. Il costo per il noleggio del veicolo provvisorio sarà uguale a quello originariamente ordinato. In caso di mancata consegna, a partire dal 151 giorno solare dalla data dell’ordinativo, del veicolo in pre-assegnazione si applicheranno le penali previste all’articolo 12.6 del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, fino alla consegna del veicolo in pre-assegnazione o di quello ordinato.

26.9 Manutenzione degli autoveicoli

Sono a totale carico del Fornitore le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli autoveicoli.

Gli interventi saranno eseguiti presso Centri di Servizio/Officine convenzionati con il Fornitore e distribuiti nel territorio dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Regione Campania.

I materiali utilizzati nelle attività di manutenzioni, con particolare riguardo agli olii e lubrificanti, dovranno essere a basso impatto ambientale.

Il Fornitore dovrà comunicare in sede di gara l’elenco delle officine autorizzate nel territorio dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Regione Campania. Il Fornitore dovrà garantire che le officine di manutenzione dovranno essere ben distribuite sul territorio in almeno il 50% dei comuni dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Regione Campania.

La Manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere attivata mediante prenotazione da eseguirsi sulla piattaforma informatica resa disponibile dal fornitore per tracciare le richieste di intervento e il relativo iter di gestione delle manutenzioni.

Per la manutenzione ordinaria, normalmente richiesta dall’autoveicolo stesso mediante appositi messaggi visualizzati sul cruscotto, il Fornitore è obbligato ad autorizzare gli interventi entro le 24 ore successive alla richiesta. Non è previsto, in tali casi, il fermo dell’autoveicolo presso il Centro di Servizio/Officina. In caso di mancata autorizzazione da parte del Fornitore, GORI potrà far eseguire comunque le riparazioni, se necessarie a garantire la sicurezza e fruibilità dell’autoveicolo. La spesa sostenuta sarà addebitata al Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dall’avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata.

Per quanto concerne la manutenzione straordinaria, il Fornitore è obbligato ad autorizzare gli interventi entro le 48 ore successive alla richiesta, a cura anche a cura delle officine convenzionate, inserita nel portale del Fornitore nei casi in cui l’autorizzazione non possa essere negata per motivi di sicurezza e rispetto del codice della strada (es. rottura di: specchietti laterali, indicatori di direzioni, fari, stop ecc.). Nei casi in cui sia necessaria una valutazione dell’avaria (es.: grave sinistro, significativo guasto meccanico) tale da poter determinare il ritiro dalla circolazione dell’autoveicolo sia a carattere momentaneo che definitivo, l’autorizzazione alla riparazione oppure la risoluzione del contratto unilaterale deve essere rilasciata entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi.

La GORI potrà chiedere la sostituzione dell'autoveicolo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno 3 interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate

o dispositivi di sicurezza. Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.

26.10 Gestione pneumatici

Per ogni veicolo, oltre la ruota di scorta (ove espressamente prevista), e a quelle iniziali, il Fornitore è tenuto a fornire, n. 2 ulteriori treni di gomme (8 pneumatici), che la GORI potrà gestire in base alle proprie esigenze, durante l'intera durata del contratto di noleggio, indipendentemente dallo stato di usura e dai chilometri percorsi.

I pneumatici in dotazione ai veicoli noleggiati dovranno essere di primaria marca e di prima fascia.

I pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa qualità, misura e codici di carico e velocità di quelli originali. Nel caso in cui un veicolo esaurisca il numero massimo degli pneumatici in sostituzione e si rendesse necessario la sostituzione degli stessi per sicurezza, la GORI sostituirà a proprie spese i pneumatici, presso una struttura a propria scelta, della stessa marca tipo e caratteristiche tecniche.

Indipendentemente da quanto sopra prescritto, il Fornitore è obbligato a garantire interventi illimitati per foratura degli pneumatici.

26.11 Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico

Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte della GORI, in base alle modalità previste dal Fornitore.

È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alza vetri, sedili, guarnizioni, ecc.), sia che derivi da sinistri. L'autoveicolo sarà riparato presso uno dei Centri di Servizio/Officina convenzionato e comunicato dal Fornitore.

Il Fornitore è tenuto a comunicare alla GORI le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti a revisione e, qualora coincidenti, alle operazioni di controllo dei gas di scarico. Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con la GORI.

Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di preparazione alla revisione, sono a carico del Fornitore. La Stazione Appaltante non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore. Qualora disgiunte dalle pratiche di revisione, il Fornitore sarà tenuto, tramite la rete di assistenza, ad effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico, rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendone i relativi costi.

26.12 Veicoli sostitutivi

Non sono previsti autoveicoli sostitutivi.

26.13 Soccorso stradale

Il servizio di soccorso stradale, attivato dal driver, dovrà garantire il traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino al Centro di Servizio più vicino, ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco.

Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore. Al conducente del veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione.

Non potrà essere richiesto alcun pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione. Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altro Fornitore da esso incaricato, la cui denominazione dovrà essere comunicata alla GORI. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Fornitore.

Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla GORI.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente alla chiamata del driver e comunque reso disponibile entro le 2 ore successive, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il driver dovrà essere avvisato.

La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione delle penali previste all'articolo 26.13 del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, oltre l'addebito di eventuali spese sostenute dalla GORI.

26.14 Gestione delle sanzioni amministrative

La gestione delle infrazioni accertate e relative a violazioni per comportamento del conducente, per veicoli noleggiati dalla GORI, è regolamentata come segue:

- Il Fornitore potrà utilizzare sistemi atti a garantire che la notifica della sanzione amministrativa venga effettuata direttamente alla GORI ovvero comunicare (in qualità di proprietario dell'autovettura) all'Autorità che ha notificato il verbale di accertamento i riferimenti della Stazione Appaltante;
- La GORI, una volta ricevuto il verbale rinotificato dall'Autorità verbalizzante di cui sopra, provvederà a processarlo come da procedure interne;
- Il costo per la notifica delle infrazioni al codice della strada che GORI riconoscerà al Fornitore è di euro 15,00 (quindici/00) cadauna (iva esclusa).

26.15 Coperture assicurative e gestione sinistri

Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione, ove consentiti per legge (ove il rischio sarà assunto in proprio dal Fornitore). Il Fornitore dovrà fornire l'autoveicolo oggetto di noleggio delle coperture assicurative obbligatorie per legge. Le coperture assicurative richieste, e di seguito elencate, dovranno essere valide per tutti i paesi della comunità europea.

- Responsabilità civile verso terzi: dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali. La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge. Per tutta la durata dei contratti di noleggio il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge. La copertura della responsabilità civile verso terzi non dovrà prevedere franchigie.
- Responsabilità Civile dei Trasportati: dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La copertura della responsabilità civile dei Trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge. Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge. La copertura della responsabilità civile dei trasportati a bordo non dovrà prevedere franchigie.

- Guasti accidentali (Kasko): per questa copertura e nei limiti di seguito indicati l'Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata. La copertura assicurativa coprirà anche tutti i danni riscontrati sui veicoli e non riconducibili all'esecutore materiale del danno. La copertura “Kasko” non dovrà prevedere franchigie.
- Incendio, furto totale e parziale dell'autoveicolo, comprese apparecchiature: L'assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature, inerenti l'uso a cui il veicolo è destinato, già presenti alla data di consegna del veicolo purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:
 - incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
 - furto o rapina (consumati o tentati) - compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili se già previsti nel veicolo assicurato.

La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo dell'autoveicolo. La copertura dei predetti rischi non dovrà prevedere franchigie.
- La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli come di seguito dettagliato:
 - eventi socio-politici quali scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
 - eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto, frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
 - vandalismo: danni dovuti all'azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.).

Nei casi di cui sopra il ripristino totale del veicolo sarà a carico del Fornitore; sarà cura della GORI presentare alle autorità competenti le relative denunce. Le coperture dei predetti rischi non dovranno prevedere franchigie.

26.16 Sostituzione dei veicoli e modelli equivalenti

Nel caso in cui, durante il corso della durata dell'accordo quadro, un modello non venga più commercializzato oppure subisca un restyling è possibile la sostituzione dei modelli offerti.

Sarà possibile sostituire un veicolo con un nuovo modello in caso di eventi indipendenti dalla volontà del Fornitore, documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego).

Di tali evenienze il Fornitore dovrà dare immediata comunicazione alla GORI, entro 30 giorni dalla data dell'ordine, indicando la proposta di sostituzione. Il Fornitore dovrà proporre un nuovo modello con caratteristiche uguali o superiori a quelle richieste. Il nuovo modello dovrà essere della medesima

marca del mezzo sostituito, ovvero, solo previa espressa accettazione di GORI, potrà essere anche di marca differente da quello precedente.

La proposta di sostituzione sarà accompagnata dalla scheda tecnica del veicolo proposto.

La proposta di sostituzione sarà subordinata all'accettazione espressa della GORI, che accerterà la rispondenza di tale modello alle caratteristiche tecniche minime richieste.

L’offerta di tale modello non potrà in alcun modo modificare in senso peggiorativo le caratteristiche della rete dei centri di servizio.

Il Fornitore potrà proporre, per tutta la durata dell’accordo quadro, modelli equivalenti a quelli offerti in gara, purché questi rispettino le caratteristiche tecniche minime, previste nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, dei veicoli in gara. La proposta per la fornitura di questi nuovi veicoli sarà subordinata all'accettazione formale della GORI, che accerterà la rispondenza dei modelli offerti alle caratteristiche tecniche richieste.

26.17 Servizio di Customer Care

Il Fornitore, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, dovrà rendere disponibile:

- a) un servizio di Help Desk;
- b) un sito per il monitoraggio e la gestione della flotta.

- Servizio di Help Desk

Il Servizio di Help Desk avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in particolare:

- richieste relative a pratiche di manutenzioni in attesa di autorizzazione;
- richieste di consulenza sui servizi in appalto (es. autorizzazioni alle manutenzioni);
- elenco dei centri di servizio disponibili sul territorio;
- altre richieste di informazione.

Il servizio dovrà essere disponibile, per tutti i giorni dell’anno (esclusi sabato, domenica e festivi), come definito nella successiva tabella:

Erogazione del servizio di Help Desk	Lunedì – Venerdì	Sabato
	8.30 – 17.30	-----

Nell’orario non coperto dal servizio, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un sistema di cortesia che accolga l’utente e indichi l’orario di erogazione del servizio.

I canali di comunicazione minimi messi a disposizione dal Fornitore per l’accesso al servizio di Help Desk dovranno essere:

- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;
- un indirizzo di posta elettronica.

Le risposte alle richieste di informazioni dovranno essere comunicate alla GORI telefonicamente oppure all’indirizzo e-mail support.parcoauto@goriacqua.com.

- Sito per il monitoraggio e la gestione della flotta

Il sito per il monitoraggio e la gestione della flotta sarà reso disponibile per tutta la durata dell’accordo quadro ed essere fruibile entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto. Il sito web dovrà essere raggiungibile tramite connessione Internet a cura del Fornitore aggiudicatario, sia su apparecchiature proprie, sia presso fornitori di servizi esterni.

Architettura tecnica e ambiente di sviluppo del software sono lasciate alla scelta del Fornitore aggiudicatario.

L'applicazione dovrà essere accessibile da parte degli utenti tramite l'utilizzo di un browser Internet. Nel sito dovranno essere disponibili, per ogni singolo autoveicolo ordinato/consegnato, almeno le seguenti informazioni:

- numero e data dell'ordine di noleggio;
- targa, marca e tipo dei veicoli ordinati/consegnati;
- tipologia dei contratti scelti, relativi canoni e scadenze contrattuali previste;
- dotazioni dell'autoveicolo;
- consumi ed emissioni di CO2 come da certificato di omologazione e carta di circolazione del veicolo;
- elenco di tutte le richieste inserite nel portale, di qualsiasi natura, sia dalla GORI che dalle Centri di Servizio/Officine;
- elenco di tutti gli interventi di qualsiasi natura effettuati per singolo autoveicolo (manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione pneumatici, revisioni, etc.);
- chilometraggio rilevato in occasione degli interventi di cui al punto precedente;
- sinistri, di qualsiasi genere e natura, regolarmente denunciati dalla GORI;
- scadenze per revisioni e controlli periodici.

Dovrà essere resa disponibile la possibilità di salvare tutti i dati in formato elettronico (tale da permetterne le elaborazioni con foglio di calcolo). Il sito dovrà essere aggiornato con cadenza minima settimanale.

26.18 Centri di servizio

Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, di carrozzeria o assistenza di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato. Il Fornitore è tenuto a garantire l'esistenza sul territorio italiano ed in particolare nel territorio dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Regione Campania, una adeguata rete di Centri di servizio o di officine specializzate, presso i quali sia garantita l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, elettronica, di carrozzeria e pneumatici.

I Centri di servizio/officine dovranno garantire tutti i servizi oggetto del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro.

Presso la rete di punti di assistenza gli autoveicoli noleggiati potranno fruire degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici o qualsiasi altro intervento necessario.

L'elenco dei centri di servizio/officine utilizzabili, per qualsiasi tipologia di manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli, dovranno essere resi disponibili, sul portale del Fornitore, entro una settimana dall'aggiudicazione della gara. I Centri di Servizio/officine dovranno essere di elevato e riconosciuto standard di qualità.

Il Fornitore si impegna ad aggiornare tempestivamente il proprio portale in merito ad ogni eventuale variazione che potrà sopraggiungere nel corso di validità dell'accordo quadro, relativo all'elenco dei Centri di Servizio. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere alla GORI ad ogni richiesta, l'elenco completo e aggiornato, anche in formato elettronico, dei Centri di Servizio operanti nei comuni sopra indicati.

26.19 Riconsegna dei veicoli

La riconsegna dei veicoli al Fornitore avverrà alla naturale scadenza contrattuale o successivamente a tale data come previsto al punto 26.21 del presente Capitolato. Il ritiro potrà avvenire:

- a cura di Delivery Point entro il giorno successivo alla richiesta di ritiro, inviata a mezzo mail, da parte di GORI. Il contratto di noleggio si intenderà risolto con la sottoscrizione del verbale di restituzione del veicolo dalle parti e nella data su di esso riportata;
- a cura del Fornitore o da società da esso incaricata presso la sede GORI; in tal caso il contratto di noleggio s'intenderà risolto 3 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di messa a disposizione del veicolo. La data di cessazione del contratto e la sede GORI presso la quale il fornitore potrà ritirare il/i veicolo/i saranno comunicati, anche mediante posta elettronica, a cura del Direttore per l'esecuzione del Contratto di Gori al Responsabile del Servizio nominato dal Fornitore. Il mancato ritiro dell'autoveicolo da parte del Fornitore o da società da esso incaricata non modificherà la data di fine noleggio comunicata.

Qualora un veicolo, a seguito di verifiche da parte di personale tecnico, per danni da furto o tentato furto, incidente, anomalie meccaniche o altro, la riparazione per il normale ripristino venga considerata economicamente non conveniente, la data di chiusura del contratto sarà quella di ingresso nel Centro servizi/officina convenzionato con Fornitore. Nulla sarà dovuto al Fornitore per il ritiro del veicolo.

I veicoli saranno consegnati o ritirati nel normale stato di usura. Il Fornitore è tenuto a redigere un verbale di ritiro del veicolo, nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria o di meccanica. Il verbale dovrà essere sottoscritto da personale incaricato dalla GORI. Tale sottoscrizione non costituisce automatica accettazione degli eventuali danni descritti nel verbale di ritiro, bensì definisce, in maniera certa ed inequivocabile, la data di restituzione del veicolo e, quindi, la chiusura del contratto di noleggio a lungo termine. Per tutti i danni regolarmente comunicati al Fornitore, attraverso le modalità precedentemente descritte, non potranno essere richiesti rimborsi.

Eventuali danni annotati nel verbale di riconsegna e sottoscritti da persona incaricata GORI, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati/comunicati, potranno essere addebitati alla GORI, solo previa presentazione preventivo di spesa e relativa documentazione fotografica con accettazione da parte della GORI.

In caso di mancata accettazione del preventivo di ripristino da parte della GORI, le parti nomineranno di comune accordo un perito, il cui giudizio sarà insindacabile. Il corrispettivo di tale perizia sarà equamente diviso tra GORI e Fornitore. Trattandosi di veicoli utilizzati prevalentemente a carattere operativo, in particolare quelli classificati come automezzi, sono da considerarsi stato d'usura o danno le seguenti condizioni:

NORMALE USURA	DANNO
Verniciatura, Carrozzeria	
Piccoli graffi lunghi fino a 5 cm (rimuovibili con lucidatura meccanica)	Graffi più lunghi di 5 cm (non rimuovibili con lucidatura meccanica)
Ammaccature fino a 3 cm	Ammaccature più estese di 3 cm
Max 5 ammaccature per pannello	Ammaccature con principio di corrosione
Piccole scheggiature senza ruggine	Scheggiature con ruggine

Griglie, Paraurti	
<p>Per paraurti verniciati: segni e graffi che non penetrino lo strato di colore</p> <p>Per paraurti testurizzati e non dipinti: graffi leggeri, incisioni, piccole ammaccature (fino a 5 cm di diametro)</p> <p>Max 5 aree danneggiate per il paraurti (senza incisione o ruggine)</p> <p>Leggero scolorimento</p>	<p>Griglie rotte o con crepe o incisioni</p> <p>Graffi numerosi, crepe numerose o ammaccature oltre i 5 cm</p> <p>Graffi evidenti e numerosi</p> <p>Danni numerosi che causino deformazione</p>
Pneumatici e cerchi	
<p>Segni o graffi minimi sul cerchio o copri cerchio</p>	<p>Copricerchi mancanti, rotti o vistosamente graffiati</p> <p>Ruota di scorta mancante, se in dotazione</p> <p>Tyre kit mancante o incompleto, se in dotazione</p>
Fanali e cristalli	
<p>Scheggiature superficiali di fari, antinebbia o frecce che non rischiano di causare rottura del vetro o non ne compromettano il funzionamento</p> <p>Scheggiature dei cristalli fino a 3 cm che non ostruiscano la visuale</p>	<p>Scheggiature che causino rottura del vetro</p> <p>Crepe o scheggiature che compromettano il funzionamento dei fari</p> <p>Scheggiature dei cristalli superiori a 3 cm o che ostruiscano la visuale</p>
Specchi retrovisori e accessori esterni	
<p>Segni e graffi leggeri (max 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità) che non incidano la vernice</p>	<p>Segni e graffi leggeri oltre 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità o che incidano la vernice</p> <p>Deformazione degli specchi</p>
Selleria e rivestimento interno del tetto	
<p>Sedili con usura da normale utilizzo</p> <p>Deformazioni del sedile derivanti dal peso del driver</p> <p>Bordi scuciti</p> <p>Rivestimento del tetto leggermente consumato o sporco</p>	<p>Macchie estese e sporco non rimovibile tramite normale pulizia</p> <p>Imbottiture strappate o bruciate</p> <p>Sporco del rivestimento interno del tetto non rimovibile tramite normale pulizia</p> <p>Deformazione del materiale del rivestimento, tagli, strappi</p>
Cruscotto, moquettes e pannelli interni	

Supporti per telefono rimasti a bordo	Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) in zone visibili
Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) purché in zone poco visibili	Tappeti con strappi o macchie non rimovibili
Segni sui tappeti dovuti a normale uso	Rivestimenti con fori, strappi o deformazioni
Corona del volante consumata dall'uso	

26.20 Percorrenze chilometriche

Alla scadenza di ogni contratto, verranno addebitati o rimborsati, alla GORI, i chilometri eccedenti o inferiori alla percorrenza contrattuale prevista, anche se rimodulata, senza alcuna franchigia. In caso di risoluzione/restituzione anticipata o ritardata, a qualsiasi titolo intervenuta o decisa, ai fini del calcolo dei chilometri eccedenti o minori, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autoveicolo. Pertanto, il rimborso o l'eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione. (Ad esempio, in caso di contratto originario pari a 36 mesi/90.000 km, quindi con percorrenza media pari a 2.500 km al mese, se il contratto si interrompe al ventesimo mese, la percorrenza modificata, in funzione della quale si dovrà valutare se procedere con il rimborso o con l'eccedenza chilometrica, sarà pari a 50.000 km (2.500 km mese x 20 mesi).

Gli eventuali chilometri percorsi in eccesso saranno pagati, da GORI, al valore di 0,08 (zerovirgolazerootto) centesimi di euro cadauno. Gli eventuali chilometri percorsi in meno saranno rimborsati, alla Gori, al valore di 0,03 (zerovirgolazerootre) centesimi di euro cadauno.

26.21 Facoltà di proroga

La GORI si riserva la facoltà di non restituire un veicolo alla naturale scadenza contrattuale; può altresì richiedere la proroga di un singolo contratto di noleggio, a mezzo di richiesta per iscritto, alle seguenti condizioni:

- per un periodo massimo di 12 mesi rispetto alla data di scadenza naturale;
 - senza modifica del chilometraggio previsto;
- ovvero
- con rimodulazione del chilometraggio finale.

La GORI, prima di procedere con l'eventuale richiesta di proroga, verificherà la percorrenza effettiva del veicolo rispetto a quella contrattuale per valutare la convenienza economica della proroga anche alla luce delle eventuali eccedenze chilometriche.

In caso di richiesta di modifica della durata del contratto di noleggio e/o chilometraggio totale, il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, la proposta del nuovo canone mensile. La GORI si riserva l'accettazione della proposta del Fornitore. In caso di mancata richiesta di modifica dei termini contrattuali o di non accettazione del nuovo canone il periodo di disponibilità del veicolo presso la GORI sarà fatturato al canone originale fino alla data di restituzione del veicolo stesso. Il chilometraggio sarà automaticamente modulato in funzione della data di consegna del veicolo.

Art. 27 Inizio dei servizi

Dalla data di sottoscrizione del contratto decorreranno i termini contrattuali.

Art. 28 Organizzazione

L'Appaltatore dovrà possedere o avere piena disponibilità, a far data dalla data di decorrenza contrattuale e per tutta la durata dello stesso, della necessaria organizzazione tecnica-amministrativa per eseguire i servizi oggetto dell'appalto.

Art. 29 Sede Operativa

L'Appaltatore dovrà disporre, per lo svolgimento delle attività richieste, di una sede operativa, posizionata nel territorio italiano.

Art. 30 Domicilio dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà eleggere domicilio presso il quale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto saranno inviate dalla Stazione Appaltante tramite PEC, posta ordinaria, posta elettronica, raccomandata AR o a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta presso il domicilio eletto.

Letto, confermato e sottoscritto dal legale rappresentante *pro tempore* del Fornitore

[*timbro, data e firma del legale rappresentante pro tempore del Fornitore*]

Il Fornitore dà atto e dichiara espressamente di aver letto attentamente e di ben conoscere ciascuna delle clausole e delle disposizioni degli Elaborati a base dell'affidamento, del Contratto e del presente documento “Capitolato”, che si danno conseguentemente per approvate e pienamente operative. In particolare, l'Appaltatore, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, codice civile, dà atto alla Committente e dichiara espressamente di approvare, come in effetti approva le seguenti clausole su riportate: Artt. 2.2. e 2.3. (*gerarchia delle fonti contrattuali e prevalenza del Contratto rispetto agli Elaborati a base dell'affidamento*); Art. 2.6. (*interpretazione delle clausole del Contratto nel senso più favorevole alla Committente*); Art. 3.14. (*Facoltà della GORI di intervenire direttamente, oppure eventualmente con altre imprese, sulle proprie utenze per servizi analoghi a quelli oggetto dell'Appalto*); Art. 4. (*esclusione di responsabilità della Committente per danni subiti dal personale dell'Appaltatore*); Art. 5.3. (*eventuali maggiori spese ed oneri a carico dell'Appaltatore, sostenute per custodia di beni, materiali ed apparecchiature ricevuti dalla Committente*); Art. 6. (*obbligo dell'Appaltatore ad eseguire in ogni caso le prestazioni*); Artt. 7.2. e 7.3. (*obbligo dell'Appaltatore di manlevare e tenere indenne la Committente nell'ambito del subappalto e/o del subcontratto*); Artt. 8.2., 8.3. e 8.4. (*assunzione della responsabilità da parte dell'Appaltatore di ogni onere, anche giudiziale e manleva a favore della Committente per pretese da parte di titolari o concessionari – facoltà della Committente di risolvere il Contratto*); Artt. 8.5., 8.6., 8.7. e 8.8. (*riconoscimento della proprietà esclusiva della Committente, relativamente a qualsiasi opera di ingegno prodotta dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto – divieto di utilizzo delle opere di ingegno da parte dell'Appaltatore in altri rapporti – facoltà della Committente di risolvere il Contratto in caso di inadempimento*); Art. 12. (*disciplina delle penali*); Art. 13. (*obbligo dell'Appaltatore a non richiedere revisione e/o adeguamento dei prezzi, a non sospendere le prestazioni e a non introdurre variazioni o addizioni alle prestazioni assunte – rinuncia dell'Appaltatore alla risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità, alla revisione del prezzo e ad un equo compenso*); Art. 14.3. (*obbligo dell'Appaltatore di eseguire le prestazioni agli stessi patti del Contratto*); Art. 16.5. (*onnicomprendività del corrispettivo contrattuale*); Art. 16.7. (*obbligo dell'Appaltatore ad eseguire il Contratto e di non sospendere e/o ritardare le prestazioni in caso di contestazione e/o riserve*); Art. 17. (*assunzione di responsabilità e manleva da parte dell'Appaltatore a favore della Committente*); Art. 18. (*riconoscimento dell'Appaltatore a favore della Committente della facoltà di recesso unilaterale dal Contratto nonché disciplina del recesso*); Art. 19. (*presupposti e disciplina della risoluzione anche automatica del Contratto*); Art. 23. (*designazione del Foro competente in caso di controversie*); Art. 24. (*spese del Contratto a carico dell'Appaltatore*); Art. 25.2. (*tolleranza inadempimenti dell'Appaltatore*); Art. 26. (*modalità di svolgimento del servizio*);

Letto, confermato e sottoscritto dal legale rappresentante *pro tempore* del Fornitore

[*timbro, data e firma del legale rappresentante pro tempore del Fornitore*]